

10 giugno 2019

IL VALORE

della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Antiriciclaggio: la valutazione del rischio nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale

di Antonio Bevacqua

La nuova versione modificata dell'art. 11 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 disciplinando l'attività degli organismi di autoregolamentazione (tale è, infatti, il nostro Consiglio Nazionale), dispone che, fermi titolarità e poteri di controllo attribuiti alle autorità preposte (Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, provvedono a promuovere e a controllare l'osservanza degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

Lo stesso art. 11 stabilisce poi che *“gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche”* che devono essere adottate, previo il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria *“in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione”*.

In virtù di ciò il Consiglio Nazionale, nella seduta del 16 gennaio scorso, aveva approvato **tre regole tecniche, vincolanti per gli iscritti**, riservandosi oltre che di promuovere specifiche attività di formazione, soprattutto di **emanare linee guida di natura semplificativa**.

Così è stato. Proprio nei giorni scorsi, il Consiglio Nazionale ha reso pubblico l'importante documento contenente le **“Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90”**

Si tratta di linee guida in materia di obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo che integrano la norma primaria, così come ri-

chiesto agli organismi di autoregolamentazione dei professionisti, adattandola alle caratteristiche dei soggetti destinatari.

Le Linee Guida, avverte il Consiglio, hanno *“valenza meramente esemplificativa”* relativamente alle Regole tecniche e le soluzioni operative che vengono prospettate *“sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti”* per cui nel caso dovessero essere diffuse interpretazioni ufficiali, le Linee Guida *“saranno aggiornate in conformità”*.

Il lavoro, in ogni caso, a nostro avviso, è pregevolissimo. Nelle **77 pagine** della Guida vengono affrontati in maniera pratica e puntuale tutti i comportamenti da tenere e le operazioni da svolgere per adempiere correttamente, e diremmo in termini piuttosto semplici, agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

Si parte trattando dell'**autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**, *“un adempimento proprio del soggetto obbligato”* che non è delegabile.

L'autovalutazione del rischio, prevista dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, nel rispetto della Regola tecnica n. 1, dovrà essere effettuata con **cadenza triennale**, la prima volta sulla base dell'ultima analisi del rischio nazionale curata dal Comitato di Sicurezza Nazionale (attualmente è quella dell'anno 2014), aggiornandola all'indomani della pubblicazione di quella nuova.

Il Consiglio Nazionale si è posto tuttavia il problema di **“quando”** procedere alla **prima autovalutazione**, per cui, constatato anche che la Banca d'Italia ha posto agli intermediari finanziari vigilati il termine del 30 aprile 2020 per trasmettere le autovalutazioni relative al 2019, ha valutato di dare indicazioni agli iscritti nel senso che *“qualora l'analisi nazionale del rischio non fosse pubblicata entro l'anno 2019, l'autovalutazione dovrà essere effettuata nei*

Antiriciclaggio: la valutazione del rischio nelle Linee Guida del Consiglio Nazionale

120 giorni successivi all'emanazione dell'analisi nazionale".

Stabilito in questo modo il quando, le Linee Guida, si occupano di indicare il "come" effettuare l'autovalutazione, e lo fanno elencando tre distinte fasi di attività da porre in essere:

- 1-Identificazione del rischio inerente;
- 2-Analisi delle vulnerabilità;
- 3-Determinazione del rischio residuo.

Nella **valutazione del rischio inerente**, secondo le Linee Guida, si tratta di procedere ad una mappatura della clientela al fine di determinarne i rischi attuali e prospettici, valutandone la tipologia, unitamente all'allocatione del professionista in un'area geografica più o meno a rischio, alla modalità di esercizio della professione ed ai servizi professionali offerti.

Ricordiamo che a monte dell'emanazione delle Regole tecniche, il Consiglio Nazionale aveva effettuato un'attenta mappatura e classificazione delle nostre prestazioni professionali al fine di verificare il livello di "rischio inerente", connesso alle stesse.

Il lavoro, Regola tecnica n. 1, consente di verificare i vari livelli di rischio insiti nelle prestazioni, le quali vengono così classificate in:

- prestazioni a rischio non significativo;
- prestazioni a rischio poco significativo;
- prestazioni a rischio abbastanza significativo;
- prestazioni a rischio molto significativo.

L'invito che rivolgiamo è quello di tenere sotto mano le relative tabelle, nelle quali tutte le tipologie delle nostre prestazioni vengono distinte secondo l'intensità del rischio.

L'**analisi delle vulnerabilità** prende in considerazione, invece, gli assetti organizzativi dello studio professionale e i presidi adottati per fronteggiare il rischio che si verifichino fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Entrano in campo, a questo proposito, elementi quali la formazione, l'organizzazione degli adempimenti antiriciclaggio e di fdt, della conservazione di dati e informazioni inerenti e della segnalazione delle operazioni sospette e dei movimenti per contante in violazione delle norme.

Quanto al **rischio residuo**, infine, questo non è altro che quello al quale il professionista rimane esposto dopo aver valutato il rischio inerente e le vulnerabilità, per cui, tanto più è alto il rischio residuo, tanto maggiore dovranno essere le azioni da intraprendere per mitigarlo.

AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

METODI DI RILEVAZIONE DELLA MORA
NEL RISCONTRO DELL'USURA

di Giovanna Grande

Dopo venti anni di contenzioso con le banche, si è acclarato che gli interessi di mora costituiscono un onere connesso all'erogazione del credito.

Nonostante l'art. 644 del codice penale (così come modificato dall'art. 1 della L.108/1996) al comma quattro prevedesse, espressamente che **“per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”**, è dovuta intervenire una norma di interpretazione autentica per precisare che si intendono usurari gli **interessi** che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti **a qualunque titolo**, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Il concetto è stato ulteriormente precisato nella relazione governativa che accompagna il decreto, in cui si fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, **“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”**.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità, ha precisato *....che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.* (Corte Cost. n. 29/02).

L'art. 2 bis del D.L. 29/11/08, n. 185 convertito in legge 28/1/09 n. 2 nel prevedere, al comma 2 che: **“Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono co-**

munque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996” non ha operato alcuna distinzione con riferimento alla natura degli interessi.

Favorevole all'inclusione degli interessi moratori nel calcolo del costo effettivo anche la Cassazione Penale, Sez. I, che con la sentenza n. 350/13, ha ribadito: **“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.”**

In tal senso anche la sentenza della Cassazione Civile, sez.VI del 06 marzo 2017, nonché **l'Ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 con la quale la Corte di Cassazione** ha, ulteriormente, precisato che la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, **riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.**

Infine, l'Ordinanza della Cassazione n. 27442 del 30 ottobre 2018 ha sancito che l'art. 2 della legge 108/96, che vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione d'un pagamento, sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora, in quanto **entrambi hanno la stessa natura, costituendo il corrispettivo di una prestazione in denaro.**

Diversamente, il legislatore sarebbe pervenuto al risultato vietato (cioè l'imposizione di una controprestazione sproporzionata in eccesso) mediante l'imposizione di costi elevati diversi dagli interessi corrispettivi.

Per completezza si ribadisce che la valutazione dell'usurarietà, va effettuata al momento

METODI DI RILEVAZIONE DELLA MORA NEL RISCONTRO DELL'USURA

pattizio e la mora, ancorché onere eventuale, **non si qualifica usuraria con il sopravvenire dell'ipotetico evento** previsto in contratto: la connotazione usuraria, cioè la volontà di trarre un profitto illecito, si colloca all'origine, nello squilibrio pattizio, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia certo o eventuale. Negli effetti la clausola di mora, non è dissimile da un'opzione, o meglio ancora, da un'assicurazione associata al caso di insolvenza (*Usura e Tasso di Mora Raffaele Marcelli e Amedeo Valenti*).

Assodata, quindi, la rilevanza degli interessi di mora nel calcolo del costo del denaro, si presenta il problema della scelta del metodo da utilizzare per la loro rilevazione nel TAEG.

1 - METODO DELLA SOMMA DEI TASSI

Tale metodo è da escludere a priori, in quanto contrario ad ogni principio matematico, logico o giuridico, si basa sulla somma di grandezze diverse e disomogenee, il tasso convenzionale applicabile all'intero debito e il tasso di mora applicabile solo al debito scaduto o, nel caso di mutuo, sulla singola rata scaduta. Essendo diverse le basi di calcolo la loro somma non dà un risultato significativo dal punto di vista matematico, tanto più può costituire il costo del denaro.

2 - METODO DELLA VALUTAZIONE ATOMISTICA DEGLI INTERESSI DI MORA

La Banca di Italia nella circolare del 3 luglio 2013, con riferimento alla valutazione dell'usura dei tassi di interesse moratori ha adottato "in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori" nei controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i **TEGM medi sono aumentati di 2,1 punti** per determinare la soglia degli interessi di mora.

Successivamente, il D.M. del 21/12/2017 ha pubblicato, relativamente ai contratti di mutuo un tasso soglia-specifico per gli interessi moratori, ottenuto sommando **al tasso soglia uno spread dell'1,90%**

L'ordinanza n. 274472 del 30 ottobre 2018 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito che "il riscontro dell'usurarietà

degli interessi convenzionali moratori va compiuto **confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto con il tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento (....) è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base a non saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 L. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso definito nella prassi "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto il tasso soglia"**.

Il metodo di comparazione atomistica della mora, si fonda sul principio di simmetria o omogeneità tra TEGM e TAEG, ai sensi del quale occorre inserire nel calcolo del TAEG solo i costi considerati nelle circolari della Banca di Italia. E' evidente l'inaccettabilità di tale tesi perché, oltre a sancire la superiorità delle fonti secondarie rispetto alla legge, ignora che, nell'accertamento dell'usura il confronto non avviene tra il TEGM e il TAEG, ma tra il TAEG e il tasso soglia (TEGM+ 25%+4 p.p.) e la maggiorazione del tasso soglia serve ad assorbire anche tutte le voci di costo non contemplate nel TEGM.

L'esigenza di simmetria metodologica di calcolo del TEGM e del TAEG contrattuale non può prevalere sul chiaro dato testuale della legge 108/96 in punto di elementi da computare ai fini della verifica dell'usura (Tribunale di Padova 23 gennaio 2018).

Oltre al principio di simmetria, la valutazione autonoma dalla mora, si fonda anche sulla tesi che il TEGM deve tener conto solo delle voci attinenti al profilo fisiologico dei rapporti, in modo da esercitare un effetto calmierante sul tasso soglia e, quindi, sul mercato del credito. Ciò però non corrisponde alla ratio della norma antiusura che si prefigge di determinare un tasso soglia unico fondato su parametri del libero mercato, evitando di escludere dal circuito i clienti meno solvibili. In altre parole, ove la maggiore rischiosità non dovesse essere riflessa nel tasso soglia, per l'esclusione degli interessi di mora, si avrebbe l'usurarietà dei tassi applicati ai clienti meno

METODI DI RILEVAZIONE DELLA MORA NEL RISCONTRO DELL'USURA

solvibili, ai quali la banca non può non applicare tassi più alti per coprire il maggior rischio a cui si espone.

La maggiorazione del TEGM serve a tenere alti i tassi soglia in modo da consentire alle banche di operare anche con la clientela più rischiosa senza oltrepassare i limiti del lecito e, quindi evitando discriminazioni sul libero mercato dei capitali.

Tutte le varianti di detto metodo (confronto del tasso di mora con il tasso soglia puro e semplice, oppure con il tasso soglia maggiorato di uno spread variabile) sono censurabili, in quanto eludono il dettato normativo, che prevede, per poter esprimere il costo complessivo del denaro, un solo tasso nel quale devono confluire tutti gli oneri, ovvero: **“per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”**

All'inaccettabilità giuridica di tale metodo si aggiunge, l'inaccettabilità logico-matematica, in quanto la comparazione tra tasso soglia-mora e il tasso di mora è meramente fittizia, priva di ogni valenza scientifica, poiché un interesse semplice non è comparabile con un tasso globale (tasso soglia, frutto di diverse grandezze economiche e, addirittura, ulteriormente, maggiorato da uno spread).

La illogicità di tale metodo è suffragata anche dal fatto che il tasso soglia-mora riflette, anziché le variazioni dei tassi di mora, le variazioni del TEGM che non comprende proprio il tasso di mora, quindi, non solo la comparazione avviene tra un tasso semplice ed un tasso globale, ma addirittura tra il tasso di mora e il tasso medio globale di tutte le altre voci di costo del credito, esclusa la mora.

Ove si consideri la maggiorazione dell'1,90%, prevista, discrezionalmente, nei decreti ministeriali, si integra una ulteriore violazione dell'art. 644,c.p., comma 3, che attribuisce solo “alla legge il potere di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

La Sentenza n. 25/2019 del 07/01/2019 del Tribunale di Lucca, pur non condivisibile nell'assunto in cui nega l'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TAEG e di ogni

altro onere eventuale, è apprezzabile in merito alle modalità di riscontro dell'usura per gli interessi di mora, laddove critica l'assunto dell'ordinanza n. 274472 del 30 ottobre 2018 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione sulla valutazione atomistica degli interessi moratori, qualificandola impostazione semplicistica. In particolare, sancisce che: *“E' evidente allora come l'impostazione espressa dalla recente decisione della Corte sia davvero semplicistica e come essa finisca per ignorare i meccanismi di matematica finanziaria, di rilevazione dei tassi e di calcolo del tasso effettivo globale applicato al rapporto, posti a base della rilevazione dei tassi medi e della verifica dei tassi soglia. Impostazione semplicistica che, pur richiamandosi al principio di onnicomprensività, porta invece ad una parcellizzazione degli oneri economici ed ad una considerazione atomistica degli interessi moratori, tanto che si giunge alla conclusione paradossale di applicare l'art. 1224 c.c. e, quindi, gli interessi legali moratori, laddove invece la sanzione in base alla legge sull'usura non potrebbe che essere la non debenza degli interessi, non solo moratori, ma anche di quelli corrispettivi e degli altri oneri economici (ovvero la gratuità del mutuo), posto che **gli interessi moratori** (se si accede all'idea che sono ricompresi nel perimetro di applicazione della legge sull'usura) **non sono che uno degli oneri pagati dal mutuatario da valutare in concreto con gli altri oneri, e ciò al fine di apprezzare il costo effettivo del denaro e l'eventuale superamento del tasso soglia, sicché, in questa prospettiva, la sanzione non può che essere unitaria e non si può distinguere tra questo e quel vantaggio ed applicare rimedi differenziati.***

3 - METODO DELL'OMNICOMPRESIVITA'

La Cassazione con sentenza n. 8806/2017 ha sancito che il carattere onnicomprensivo per la rilevanza delle condizioni economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario..... non può non valere ...pure per l'intero arco normativo

METODI DI RILEVAZIONE DELLA MORA NEL RISCOントRO DELL'USURA

che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla banca di Italia. L'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative ha posto al centro di tale sistema la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.

“Il tasso di mora non è un tasso effettivo, è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo. Quale che sia lo scenario di possibili insolvenze del debitore, il rendimento effettivo del mutuo sarà in ogni caso una media ponderata del tasso corrispettivo, applicato al capitale in essere e riferito ai periodi convenuti e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto e riferito ai periodi di insolvenza. Il debordo della soglia da parte del tasso di mora applicato alle rate e/o al capitale insoluto alla scadenza non comporta necessariamente un tasso effettivo annuo in usura, se il tasso effettivo si colloca apprezzabilmente al di sotto della soglia” (Usura e Tasso di Mora Raffaele Marcelli e Amedeo Valenti).

Pertanto, la metodologia contabile corretta per calcolare il TAEG, consiste nel sommare gli interessi di mora (non il tasso) agli interessi corrispettivi.

In tal senso si citano le seguenti sentenze di merito: *“la verifica del superamento del tasso soglia va eseguita sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia con riferimento agli interessi moratori, dapprima considerandoli separatamente e, poi, sommandoli, qualora, per espressa previsione contrattuale, l'interesse moratorio venga contemplato non in sostituzione a quello corrispettivo ma in aggiunta al medesimo” (Tribunale Roma, 5 Gennaio 2018).*

“E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere con-

to di quanto disposto dall'art. 644 co 4 c.p.” (Tribunale di Bari del 17 marzo 2018).

Per le aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving, gli interessi di mora vanno sommati:

a) se si utilizza la formula dettata dalla Banca di Italia, alla voce interessi della prima frazione

$$\text{T.E.G.M.} = \frac{\text{interessi} * 36.500}{\text{Numeri}} + \frac{\text{Oneri}}{\text{accordato}}$$

(Formula valida sino al secondo trimestre 2009)

$$\text{T.E.G.M.} = \frac{\text{interessi} * 36.500}{\text{Numeri}} + \frac{\text{Oneri su base annua}}{\text{accordato}}$$

(Formula valida dal terzo trimestre 2009)

b) se si utilizza la formula universalmente riconosciuta dettata dalla matematica finanziaria, agli oneri globali

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{oneri globali} * 36500}{\text{Numeri}}$$

Per le operazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, gli interessi di mora vanno sommati

alle rate di rimborso A'_{kt}

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{tk}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{tk'}}$$

FINANZA AZIENDALE

Evasione fiscale: effetto boomerang sui finanziamenti bancari

Le pratiche di occultamento degli imponibili fiscali generano effetti negativi non sempre tenuti in considerazione dagli imprenditori al momento della richiesta di finanziamenti bancari

di Francesco Rhodio

Da tempo immemore si discute sul fatto che l'evasione fiscale rappresenti uno dei principali freni al reperimento delle entrate di bilancio dello Stato; particolarmente acceso è il dibattito che verte sulla mancata riscossione del gettito derivante dall'imposizione sulle aziende. Sul punto si contrappongono, da un lato, le opinioni dei rappresentanti delle istituzioni e dell'Agenzia delle Entrate, che segnalano crescenti irregolarità e promettono una massiccia opera di contrasto all'evasione anche mediante lo sviluppo di nuovi e più sofisticati meccanismi di controllo; dall'altro, le imprese lamentano una eccessiva pressione tributaria, tale da impedire lo sviluppo della competitività a causa del drenaggio di risorse finanziarie operato dal prelievo erariale laddove invece, a fronte della riscossione, lo Stato offrirebbe servizi scarsamente efficienti, ossia "costa troppo per quello che dà"; alcuni, addirittura, sostengono che evadere le imposte sarebbe l'unico mezzo per sopravvivere e non sparire dal mercato.

In questa sede non si vuole entrare nel merito a tal riguardo, poiché il discorso attiene ad argomentazioni più politiche che professionali; sul piano tecnico, invece, è importante segnalare il pericoloso effetto boomerang generato dalle pratiche finalizzate a conseguire un indebito risparmio di imposta tramite l'occultamento di imponibile.

Le casistiche riscontrate nella giurisprudenza tributaria mostrano che, tipicamente, le modalità di occultamento dei redditi d'impresa avvengono attraverso una artificiosa riduzione del fatturato e/o l'esposizione di costi non realmente sostenuti; gli effetti di tali pratiche, a loro volta, si riverberano in minori utili esposti nei bilanci d'esercizio che, pertanto, porteranno le imprese a pagare minori imposte.

Tuttavia, chi esegue tali pratiche dimentica un

aspetto importante: l'artefatta compressione dei ricavi, così come il fittizio aumento dei costi di gestione, hanno il deprecabile effetto di deprimere il **risultato operativo** desumibile dalla riclassificazione del conto economico; quest'ultimo, come noto, è uno dei principali elementi valutati dalle banche al momento della lettura dei bilanci aziendali in seguito a una richiesta di finanziamento.

Infatti, nell'analisi di bilancio, il principale indice matematico atto a valutare la redditività aziendale è il **ROI (return on investment)**, ossia il tasso di rendimento dell'investimento. Detto indice scaturisce proprio dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito; ne consegue, in sostanza, che un abbassamento del reddito operativo per effetto di politiche di evasione fiscale comporta altresì una diminuzione del ROI, elemento non trascurabile nel momento in cui il bilancio, "manipolato" per l'occultamento di materia imponibile, viene presentato alla banca per la richiesta di finanziamenti.

Ma non basta: gli studiosi di analisi di bilancio (e le banche) sanno bene che la leva finanziaria, ossia la convenienza di un'azienda a indebitarsi, è tanto maggiore quanto più alto è lo *spread* tra il ROI e il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito; infatti è noto che una differenza positiva tra i due fattori genera un effetto moltiplicativo sul ROE, ossia sul tasso di rendimento del capitale proprio, direttamente apportato dall'imprenditore e/o generato dalla gestione aziendale (autofinanziamento).

In altre parole, le banche hanno convenienza a concedere finanziamenti alle imprese fintanto che la redditività aziendale, ossia la capacità del business di remunerare il capitale complessivamente investito, sovrasta in termini percentuali il costo del denaro (misurabile dal rapporto tra oneri finanziari e indebitamento finanziario) e

Evasione fiscale: effetto boomerang sui finanziamenti bancari

dunque garantisce la restituzione del prestito concesso; inoltre ciò, stante le relazioni matematiche intercorrenti tra leva finanziaria e remunerazione del capitale proprio, consente l'aumento della redditività del capitale proprio, cioè, in definitiva, un aumento di valore dell'azienda.

Le politiche di evasione fiscale, invece, determinando un artificioso depauperamento del reddito operativo per via dell'inquinamento dovuto all'occultamento dei redditi d'impresa, finiscono per deprimere, agli occhi delle banche, anche la redditività e, dunque, l'effettivo valore dell'azienda! Ciò comporta, in definitiva, lo

sgradito effetto boomerang di peggiorare il rating a causa dell'aumento della rischiosità percepita dalle banche, dal momento che l'analisi quantitativa eseguita dagli istituti di credito è basata proprio sui bilanci aziendali. La conseguenza diretta di ciò si traduce, dunque, in una maggiore difficoltà di accesso al credito o, quantomeno, nell'accesso a condizioni più onerose, sia in termini di più alti tassi di interesse applicati ai finanziamenti, sia in termini del più alto valore delle garanzie richieste a tutela delle esposizioni finanziarie.

FORMAZIONE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro
Circonscrizione del Tribunale di Catanzaro



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Catanzaro

Il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha intrapreso un percorso di riforma dell'Albo dei CTU con l'obiettivo di avere uno strumento maggiormente efficiente e che al tempo stesso valorizzi i requisiti di speciale competenza previsti dall'art. 15 Disp. Att. c.p.c., di cui deve dotarsi il professionista che svolge l'attività di CTU.

In tale ottica, in data 28/11/2018 è stato sottoscritto un apposito "Protocollo d'intesa avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'albo dei CTU del Tribunale di Catanzaro" tra il Tribunale di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e gli Ordini e i Collegi professionali del Circondario di Catanzaro.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro risulta tra i firmatari del protocollo d'intesa.

L'art. 3 del Protocollo dispone che la prova del possesso della "speciale competenza" deve essere rigorosa e, tra i vari requisiti individuati a tal fine, richiede la certificazione di frequenza ad un corso di formazione tecnico giuridica della durata di almeno 20 ore, del quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT.

Per quanto sopra, l'ODCEC di Catanzaro, con il supporto della propria Fondazione e dell'Unione Giovani, ha coinvolto autorevoli giuristi ed esperti della materia nell'ambito di un percorso formativo che consenta ai propri iscritti di maturare uno dei requisiti di accesso e di eventuale mantenimento all'Albo dei CTU.

CORSO DI FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA PER CTU

*Utile ai fini della dimostrazione del possesso della "speciale competenza",
ex art. 15 Disp. Att. C.p.c. e protocollo di intesa tra Tribunale di Catanzaro,
Procura della Repubblica e Ordini professionali,
richiesta ai fini dell'iscrizione ed eventualmente per il mantenimento
dell'iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale di Catanzaro*

DURATA 20 ORE

HOTEL PERLA DEL PORTO

Via Martiri di Cefalonia, 64 – Catanzaro Lido

12, 13, 19, 20 GIUGNO 2019

dalle ore 14,00 alle 19,00

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

La liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio

di Gennaro Brescia

Pagamento dei compensi e solidarietà delle parti processuali

Uno dei problemi maggiormente avvertiti nell'espletamento di una CTU è rappresentato dal recupero delle somme liquidate dal magistrato all'esito dell'incarico nel caso di mancato pagamento delle spettanze qualora la liquidazione anziché in solido sia stata posta a carico di una delle parti del giudizio.

In particolare qualora il Giudice – con decreto emesso ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - liquida il compenso al CTU ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti processuali ci si chiede se, in mancanza di pagamento, il CTU possa richiedere il pagamento delle sue spettanze anche all'altra parte del giudizio.

La risposta per come verrà successivamente approfondito non può che essere affermativa in quanto la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio e pertanto l'obbligazione nei confronti del CTU per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro.

L'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede che «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato» e qualora la spesa riguarda le spettanze degli ausiliari, il giudice provvede con decreto di pagamento emesso ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002 ed il provvedimento è titolo provvisoriamente esecutivo.

Sul punto è di recente intervenuta la Corte di Cassazione che ha chiarito come, mentre l'art. 11 della l. 8 luglio 1980 n. 319 stabiliva espressamente che nei procedimenti civili il

decreto costituiva titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale era posto il pagamento, l'art. 168 d.P.R. n. 115/2002 non individua il soggetto obbligato al relativo pagamento e pertanto, nel silenzio della norma speciale, secondo la Cassazione deve trovare in tal caso applicazione l'art. 53 disp. att. c.p.c., a mente del quale nel decreto deve essere indicata la parte che è tenuta a corrispondere le somme liquidate dal giudice (così Cassazione civ., sez. III, sent., 28 giugno 2018 n. 17026, in Diritto & Giustizia 2018).

In conseguenza di quanto sopra l'ausiliare del giudice può certamente agire esecutivamente, in virtù del richiamato decreto, nei confronti della parte a carico della quale sia stato posto il pagamento dei suoi compensi, ma ciò non preclude analogo diritto di richiedere anche all'altra – previa costituzione di apposito titolo – la corresponsione delle sue spettanze qualora queste non siano state versate dalla parte individuata con il decreto di liquidazione.

Tale principio è stato affermato e più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, sent., 15 settembre 2008 n. 23586, in Giustizia civile, Massimario 2008, 9, 1356), secondo cui «la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa» con la conseguenza che «l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza», il quale attiene al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare.

La liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio

Per quanto sopra risulta, pertanto, confermato come sia nel caso in cui il giudice non abbia liquidato il relativo compenso sia nel caso in cui questo sia stato determinato ed il pagamento posto provvisoriamente a carico di una delle parti, il C.T.U. sulla scorta della responsabilità solidale di tutte le parti processuali ha diritto di ottenere un provvedimento monitorio nei confronti dell'altra se quella obbligata in forza del decreto non vi abbia adempiuto.

E' stato anche precisato (Cass. civ., sez. VI, sent., 8 novembre 2013 n. 25179, in Giustizia civile Massimario 2013) che la solidarietà passiva delle parti non è superata neppure dalla sentenza che, decidendo la lite, abbia regolato diversamente le spese di lite e le abbia poste interamente a carico della parte inizialmente non obbligata a corrispondere i compensi liquidati all'ausiliare con decreto.

In relazione a quanto sopra, infatti, *«le parti sono solidalmente responsabili delle competenze (del CTU) anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice»*.

In definitiva pertanto sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, sino a quando la causa non sarà stata decisa con sentenza il consulente dovrà chiedere il pagamento dei suoi compensi alla parte a carico della quale siano stati provvisoriamente posti con decreto dal giudice e potrà agire nei confronti dell'altra se quella obbligata sia inadempiente; definita la controversia con sentenza, anche non passata in giudicato, che pronunci sulle spese, l'ausiliare del giudice potrà fare valere le proprie ragioni indifferentemente e direttamente nei confronti di ciascuna parte processuale in virtù della responsabilità solidale e dunque a prescindere dalla concreta regolazione delle spese.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Collegi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

SOCIETA' COOPERATIVE

News a cura di Rino Rubino

Contributo biennale di revisione 2019/2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il D.M. del 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2019 numero 96 ha stabilito la misura del contributo di revisione per il biennio 2019/2020 dovuto dagli enti cooperativi. L'ammontare del contributo e le modalità di versamento risultano invariati rispetto al biennio precedente. Tale pagamento, calcolato sulla base dei parametri e secondo le modalità determinate dal suddetto decreto dovrà essere effettuato entro la data del 23 luglio 2019 ciò al fine di evitare le penalità stabilite dall'articolo 15 comma 5 della legge numero 273 del 12 dicembre 2002.

Successivamente nello svolgimento della revisione, il revisore dovrà accertare il regolare versamento di cui sopra; revisione che ha funzione di "supporto" già prevista dal D.Lgs. numero 220/2002 che invita i revisori a fornire assistenza e/o suggerimenti agli amministratori per migliorare e/o modificare la propria gestione, nel pieno rispetto delle norme che regolamentano le società cooperative.

Le stesse infatti hanno come scopo primario il perseguimento dello scopo mutualistico a differenza delle altre società di capitali che hanno come scopo una gestione lucrativa. Ed è perciò che il legislatore ha affidato alle ordinarie revisioni l'accertamento di tali requisiti. Può anche capitare che il Revisore possa e/o debba sollecitare con regolare "diffida" gli amministratori a sanare eventuali irregolarità verificate e contestate in sede di revisione. Tale atto non deve essere visto come una "punizione" ma come un supporto a ripristinare i cardini delle società cooperative.

Agevolazioni fiscali alle società cooperative

Si evidenzia inoltre che tutte le attuali agevolazioni fiscali ad oggi esistenti possono

sempre essere disconosciuti dall'Amministrazione Finanziaria quando la stessa accerti che la veste mutualistica assunta dalla cooperativa consiste in una mera copertura di una normale attività imprenditoriale.

Diverse sentenze infatti hanno chiarito che le agevolazioni fiscali sono da applicare non in ragione della natura giuridica delle società cooperative, ma in funzione dell'attività svolta in concreto e in presenza di determinate tipicità richieste dalle norme. In sostanza, affinché una cooperativa possa fruire di regimi agevolativi vigenti, non è sufficiente che ricorrano soltanto i requisiti mutualistici con riguardo all'organizzazione ed agli scopi statuari dello statuto, dovendo essi risultare anche con riferimento all'attività in concreto svolta (Cassazione numero 23002 del 30 ottobre 2009).

Rimane infatti all'Amministrazione finanziaria il "potere" di controllo in merito alla sussistenza in concreto dei veri requisiti mutualistici.

Segnalo inoltre quanto evidenziato dalla Corte di giustizia UE del 8 settembre 2011, procedimenti riuniti da C 78/08 a C 80/08: *"nell'interesse economico dei loro soci o intrattengono con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici"*.

Richiamando tali principi, la Corte aveva "richiamato" la Commissione Tributaria Regionale al quale nel pronunciare la propria sentenza, aveva basato la propria analisi unicamente nella verifica della sussistenza dei caratteri tipici della cooperativa, senza tuttavia verificare se la stessa si trovasse effettivamente ad operare in situazioni di fatto e di diritto diverse dalle tipiche società commerciali.

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'

KISS: END OF THE ROAD

di Francesco Rhodio (Monaco di Baviera, 31.05.2019)

Tutto iniziò una mattina di novembre, durante il convegno sulla riforma del diritto fallimentare.

Era interessante, sì, ma a un certo punto la voglia di distrarsi prese il sopravvento. Così recuperai lo smartphone dalla tasca e iniziai a chattare con gli amici, commentando le tournée della imminente primavera/estate; e così scoprii che i KISS avevano annunciato "End of the Road", l'ultimo tour, cioè la fine del loro percorso artistico. Certo, pensai, l'età incombe, a circa 70 anni dovranno pure andare in pensione, mica sono commercialisti...

Un'occhiata alle date: quando arrivano in Italia? Unico spettacolo, 2 luglio a Milano. Luglio? Nel pieno del periodo delle dichiarazioni dei redditi? Non se ne parla. E poi il 2 luglio è martedì, mi si spezza tutta la settimana lavorativa... accantoniamo l'idea.

Pochi minuti dopo, arriva un messaggio whatsapp dalla mia amica: "ci sarebbe il 31 maggio a Monaco di Baviera... è venerdì...". La mia mente iniziò a turbinare con violenza. 31 maggio, venerdì, fine settimana. Si potrebbe fare. A Monaco vive un mio amico, vediamo se è disponibile. Gli mando un messaggio, risposta: "io ci sono!". Bene, la cosa inizia a prendere forma. I biglietti? Controllo su un sito specializzato, ci sono. Sono andati già in gran parte esauriti e sono rimasti solo quelli "front stage", sotto il palco, un po' cari ma chisseneffrega... Una volta che fai una cosa del genere falla bene, mi dico. OK, biglietti prenotati on-line, arriveranno con il corriere. Ora pensiamo a raggiungere la destinazione. Un'occhiata ai siti specializzati, c'è il volo

diretto sia all'andata sia al ritorno, in due ore per volta si va e si viene. Fantastico.

Arriva la faticosa ultima settimana di maggio: chi me l'ha fatto fare, mi domando. Il 31 scadono le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, inoltre ci sono i bilanci da finire e poi tutta una serie di frattaglie varie da sbrigare. Si sa, con la primavera ai clienti si svegliano gli ormoni e iniziano a chiederti di fargli pure le pulizie di casa. Diamoci da fare, devo concentrare il lavoro in quattro giorni anziché in cinque.

È giovedì 30, sera. Sono sfinite ma ce l'ho fatta: domattina presto si parte per Monaco!

Viaggio perfetto, nessuna turbolenza. Atterro alle 10:30 circa, poi prendo la metropolitana e dopo un'ora sono al centro d'Europa.

Finalmente si fa sera. Alle 19 io e i miei amici arriviamo a Königsplatz, una delle piazze più grandi di Monaco, tra edifici ricchi di storia e di cultura. Servizio d'ordine impeccabile, ci sono poliziotti ovunque, dalla fermata della metro fino alle transenne del concerto. Molti metallari, ma tutti composti e ordinati. E tanta, tanta gente comune, anche famiglie con bambini. E non solo tedeschi: anche danesi, olandesi, russi... E chissà da quanti altri paesi! E poi ci siamo noi, gli italiani.

Alle 19:30 inizia a suonare il gruppo spalla, ci intrattengono piacevolmente per un'oretta ma l'attesa è tutta per loro, Simmons, Stanley e soci. Arriva il momento in cui gli inservienti montano l'enorme tendone nero con la scritta stilizzata KISS, segno che tra poco si comincia.

Intorno alle 20:50, con il buio della sera che

KISS: END OF THE ROAD



incombe, da dietro il tendone si ode il ruggito di Gene Simmons che urla: “All right, Munchen! You wanted the best, you got the best! The hottest band in the world: KISS!”. Il

tendone nero viene giù in un turbinio di fiamme dal retropalco e in un rutilare di

fuochi d'artificio: eccoli, scendono dall'alto su piattaforme molto simili a dischi volanti!


Sono abbigliati nei loro costumi simili ad armature scintillanti, le facce truccate con cerone bianco e nero a impersonare i soggetti che li hanno resi famosi: il Demone, il Figlio delle Stelle, l'Alieno e il Gatto formano una macchina da spettacolo perfetta, i fan sul parterre iniziano a urlare in preda al delirio! Iniziano lo show con uno dei loro brani più famosi, *Detroit Rock City*, un pezzo con un riff di chitarra ossessivo che ti entra in testa e non se ne va più... Scendono dalle piattaforme, che risalgono in alto e si trasformano in enormi schermi a led, mentre la festa continua con *Shout it loud*, cioè “gridalo più forte”, un brano che trasuda energia e voglia di vivere.

Il concerto prosegue con una cavalcata tra i loro successi: *Deuce*, *Say yeah*, *I love it loud*, *War machine* e tanti altri, ognuno accompagnato da un tripudio di effetti speciali (laser, fumogeni, fiamme, fuochi d'artificio) e animazioni video. Ognuno di loro, poi, concede a turno un lungo assolo con il proprio strumento: batteria, chitarra, basso. I KISS sono perfetti, nonostante l'età non si risparmiano, il sudore scende dai volti a sciogliere il pesante make-up: il culmine dello show viene raggiunto quando Paul Stanley, agganciato a una robusta fune di acciaio, vola letteralmente sopra le teste degli spettatori durante l'esecuzione di *Love gun*, raggiunge un mini palco posto accanto a un traliccio delle luci e da lì intona il pezzo più famoso della band: *I was made for loving you*, mandando la folla in visibilibio. Poi, altro volo sulla folla, ritorna sul main stage e da lì attacca quella che, in teoria, dovrebbe essere l'ultima canzone, la splendida *Black diamond*.

Le luci si spengono, ma la folla non ne ha ancora abbastanza e li reclama a gran voce: “KISS! KISS! KISS!”. Tornano sul palco per tre brani, *Beth*, *Crazy crazy nights* e l'immancabile *Rock and roll all nite* che, stavolta davvero, chiude lo spettacolo mentre dal palco piovono milioni di coriandoli colorati e centinaia di enormi palloncini bianchi e neri ognuno con il volto di ciascuno dei personaggi interpretati dalla band.

Infine, ancora tra fiamme fuochi d'artificio,

Paul Stanley, dopo aver salutato la folla dicendo “we will never forget you” (non vi dimenticheremo mai), distrugge la sua chitarra sfracellandola sul palco, a sancire la fine dello show. Dopodiché, la folla inizia a defluire con la stessa teutonica compostezza con cui ha riem-



pito la monumentale Königsplatz. Si va via allegri, consapevoli di aver preso parte ad uno spettacolo unico ed indimenticabile, sulle note registrate di *God gave rock and roll to you*. Quel pavimento fatto di 20.000 lastre di granito provenienti da tutte le parti del “Reich”, realizzato apposta durante il periodo nazista per ospitare le cerimonie ufficiali, ora è completamente ricoperto di coriandoli e strisce filanti, manifestazione evidente della festa che in quel posto si è appena celebrata, la festa del rock'n'roll in una delle sue massime e intramontabili espressioni. E proprio quella piazza ha contribuito a rendere magica l'ambientazione e l'atmosfera dello spettacolo: le costruzioni neoclassiche che la delimitano, illuminate a tratti dai raggi laser e dalle luci degli effetti speciali... diverse forme di espressione artistiche a confronto!

E il giorno dopo, con la luce intensa di una splendida giornata di sole, torno sul posto, ovviamente ordinato e pulito come se la sera prima avesse ospitato un salotto letterario piuttosto che un concerto rock: nelle orecchie ancora quella musica, negli occhi le immagini di una serata indimenticabile.

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'



A colloquio con: Bruno Tassone

di Roberto Poliscchio



Ho conosciuto lo chef Bruno Tassone, nel maggio del 2015, in una serata frizzantina presso l'Antica Segheria, nel cuore del Parco Nazionale della Sila nel centro visita di Cupone del Corpo Forestale dello Stato, dove partecipai ad un evento. Eravamo in tanti (operatori di settore, giornalisti, opinion leader, ristoratori, associazioni e produttori vitivinicoli) eppure lui, pur impegnatissimo, molto cortesemente mi diede retta. Così nacque la nostra amicizia ed iniziai a seguirlo in altre manifestazioni ed in TV quando nell'aprile 2016 partecipò su RAI 1 alla "prova del cuoco", la trasmissione condotta all'epoca dalla Clerici. Rappresentò la Calabria assieme all'amico Claudio Villella, apprezzato chef già ospite sulle nostre colonne

(n.d.a n. 13 del 5 aprile 2017 pag. 8).

Il panorama è straordinario: dalla sala e, nelle belle stagioni, dalla terrazza si gode una splendida vista sul mar Tirreno, ciò genera una sensazione di benessere che abbinata al piacere dei suoi fantastici piatti fanno vivere bellissime cene indimenticabili. Dal menù ti accorgi di essere in un locale ricercato dove si mangiano ottime portate che variano in base alle stagioni. L'abilità di Bruno Tassone e la location ci hanno fatto fare sempre un'ottima figura quando abbiamo scelto il San Domenico Restaurant per far assaggiare le prelibatezze della gastronomia calabrese ai nostri amici, alcune persone non residenti nella nostra terra ricordano e citano ben volentieri quelle volte che andammo anche con i colleghi Giuseppe ed Ercole.

Sono convinto che per vivere e spiegare il presente è necessario conoscere il passato ed allora racconto che Bruno nasce nel 1989 nella cittadina di Soriano Calabro (VV), con il passar degli anni è tanto attratto dalle tradizioni culinarie del suo territorio e si iscrive presso l'istituto Alberghiero di Vibo Valentia dove conseguirà il diploma. Poi, lo smisurato desiderio di crescere lo porta nel febbraio 2012 a Colorno (Parma), per varcare le porte dell'A.L.M.A. (Scuola Internazionale di Cucina Italiana) diretta dal Maestro Gualtiero Marchesi.

Chef Bruno, ecco la prima domanda ci conferma quanto ho scritto sull'inizio della sua carriera?

Vero, la mia esperienza personale parte da molto vicino dalle domeniche della mia infanzia, quando cucinare i tagliolini insieme a mia madre era per me come una magia, ben presto la mia passione divenne desiderio di apprendere sempre di più, così come ha scritto, ho frequentato l'alberghiero IPSSARA di Vibo e poi andai

A colloquio con Chef Bruno Tassone



all'Alma. Qui avere avuto un contatto diretto con uno chef come Gualtiero Marchesi mi ha spinto a dare il massimo a scoprire nuovi orizzonti senza mai perdere di vista la tradizione e le nozioni apprese a scuola.

Molti “neo chef” ad un certo punto della loro vita, dopo un percorso professionale, si mettono in proprio per valorizzare la loro idea, è accaduto così anche per Lei?

Certamente, le varie esperienze mi hanno dato l'opportunità di conoscere grandi chef, la loro idea di cucina, così poi uno riesce a farsene una sua. Si tratta di far emergere la propria personale idea di cucina, dopo un progetto di crescita a fianco dei maestri, pensare ad un proprio menù scegliere le materie prime ed i fornitori.

Insomma, la passione, la tecnica, la conoscenza delle specificità territoriali l'hanno portato a suggellare il sogno realizzato di cuoco-manager del ristorante San Domenico.

Da circa due anni ho ristrutturato il risto-

rante di famiglia rivisitandolo non solo nello stile, ma soprattutto nei contenuti. Il mio concetto di cucina si basa sull'intreccio di sapori mediterranei, dove il basilico è sempre protagonista.

Oggi il San Domenico Restaurant del trentenne chef Bruno Tassone è presente in molte guide, vanta articoli online e di riviste e giornali. Per quel che può valere il mio pensiero la sua cucina è tra le più innovative, almeno, della nostra regione. Tra i fornelli riesce ad esaltare le semplicità mediterranee con la loro reinterpretazione in chiave moderna, mantenendo la giusta armonia tra tipicità regionali ed elementi ricercati.

Competenza e creatività su qualunque proposta indistintamente, caro chef io qui cito solo qualche suo piatto partendo dall'antipasto “Tentacolo di polipo cotto a bassa temperatura patata silana e polvere di olive nere e salsa aglio dolce”, un bel primo “Penne sedano rapa lavanda e pesce spada”, come secondo “Filetto di tonno salsa di soia e arancia senape e miele” e per dolce “Zabaglione, caffè e liquerizia”. Insomma, una mano sicura che prepara deliziose ed antiche vivande rivisitate ed innovate con sapori del mediterraneo dal gusto infinito.

**“San Domenico Restaurant”
Via Colapesce, 2 Pizzo Calabro (VV)
Telefono 327 5971692**



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Il racconto delle visioni di Gissing, dovute alla malattia, continua con un episodio tragico, avvenuto a Crotona ai tempi di Annibale. La salute dello scrittore sembra migliorare anche se la sua convalescenza sotto il cielo grigio di fine autunno, inizio inverno, di Crotona lo rende triste e incredulo di trovarsi nell'estremo sud Italia e non nel nord Europa. Il capitolo si chiude con il racconto di un accenno di rivolta crotonese contro il focatico e una sua invettiva contro i "grassi" sindaci meridionali.

Capitolo IX (Parte terza)

Il mio amico dottore

Ancora più notevole, quando ci pensai il giorno successivo, fu la minuziosa rifinitura di quelle immagini, la precisione di ogni punto su cui cadeva il mio occhio. Cose che non potevo conoscere, che la mia immaginazione, lavorando al servizio della volontà, non avrebbe mai potuto rappresentare, erano lì, davanti a me, come nella vita reale. Continuai a interrogarmi coscientemente sulle peculiarità dei costumi di cui non avevo mai letto; sulle caratteristiche architettoniche completamente nuove per me; sulle minuscole caratteristiche di quel mondo scomparso, che in

nessun modo avrei potuto trarre dai libri letti in precedenza. Ricordo una successione di volti, i più belli che si potessero immaginare: e ricordo, sento fino a questo momento, il dolore del rimpianto con cui ciascuno di essi scomparve dalla mia vista, quando svanì nell'oscurità.

Come esempio di una delle visioni più dettagliate che passarono davanti ai miei occhi, menzionerò l'unico che ricordo chiaramente. Fu un breve accenno di storia. Quando Annibale, alla fine della seconda guerra punica, fu confinato nel sud dell'Italia, fece di Crotona il suo quartier generale e quando, in riluttante obbedienza a Cartagine, si ritirò dal suolo romano, fu a Crotona che si imbarcò. A quel tempo aveva con sé un contingente di mercenari italici e, non volendo che questi soldati andassero al nemico, ordinò loro di seguirlo in Africa. Gli italici rifiutarono. Allora Annibale li fece condurre giù sulla riva del mare, dove li fece uccidere uno per uno. Vidi questo evento. Vidi la spiaggia di Crotona: il promontorio con il suo tempio: non la scena che conosco adesso, ma come doveva apparire a quegli occhi più di duemila anni fa. Sia i soldati di Annibale che facevano il massacro, sia i mercenari che morivano, consentivano al mio sguardo di avvicinarsi e non lasciavano alcuna curiosità insoddisfatta (Ahimè! Potessi vederlo di nuovo, o ricordare chiaramente cosa mi fu mostrato!). E su tutto si spargeva la gloria del sole, uno splendore indescrivibile che porta luce e calore nella mia mente ogni volta che cerco di ricordarlo. La meraviglia di quei fantasmi valse i dieci giorni di malattia con cui li pagai. Dopo quella notte non tornarono mai più. Speravo nel loro ritorno, ma invano. Quando parlai di questa esperienza al dottor Sculco, ne fu molto divertito, e in seguito mi

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

chiese spesso se avessi avuto altre *visioni*. Quella porta dei sogni rimase chiusa, ma sentirò sempre che, per un'ora, mi fu concesso di vedere la vita passata, così cara alla mia immaginazione. Se l'immagine non corrispondeva a nulla di reale, ditemi come fu possibile e con quale facoltà fui in grado di ricostruire, perfettamente fino all'ultima minuzia, un mondo da me conosciuto solo in ruderi frammentati.

Di nuovo giorno, ma neanche un barlume di sole. Desideravo ardentemente il sole: mi sembrava un destino troppo miserabile che io dovessi stare a letto ammalato lungo la riva dello Jonio, senza avere la possibilità di vedere un cielo migliore di quello che avrebbe potuto mostrarmi anche il lontano nord. Qualsiasi grigio ostacolo alla luce del cielo pesa sempre sul mio spirito. In un giorno d'estate, anche se c'è solo una nuvola passeggera che per un momento vela il sole, io mi sento abbattuto da un freddo scoramento: cuore e speranza mi vengono meno, fino a quando non ritorna il dorato splendore.

Verso mezzogiorno, quando avevo appena posato il giornale comprato la sera prima - la *Tribuna*(1), proveniente da Roma, pieno di tediosa politica - un improvviso baccano, proveniente dalla strada, attirò la mia attenzione. Udì le urla inferocite di molte voci, non nella piazza davanti all'hotel, ma a poca distanza: era impossibile, però, distinguere qualsiasi significato nelle grida tumultuose. La cosa andò avanti per molto tempo, gonfiandosi a momenti in un ruggito di rabbia frenetica, per poi abbassarsi in un ringhiare irregolare, rotto a tratti da urla spasmodiche. Nel chiedere cosa stesse accadendo, mi fu detto che una folla di poveri si era radunata davanti al *Municipio* per manifestare contro una tassa tirannica chiamata *fuocatico* (2). Questo è semplicemente dena-

ro per il focolare domestico, un'imposta su ogni camino dove viene cucinato il cibo. La stessa tassa che creò disordini anche nell'antica Inghilterra, e della quale ci sbarazzammo felicemente molto tempo fa. Ma la plebe affamata di Cotrone mancava di vigore per qualsiasi auto-affermazione efficace: semplicemente si sfinirono a gridare "*Abbass' 'o sindaco!*" e si dileguarono verso i focolari che pagavano per un servizio tutt'altro che immaginario. Mi chiedevo se il sindaco e il suo corpulento amico se ne stessero seduti nella loro confortevole stanza mentre il ruggito andava avanti, fumando i loro sigari, come al solito, e continuando a chiacchierare a loro agio. Molto probabilmente sì. Le classi privilegiate in Italia sono lente a muoversi e sembrano credere nell'illimitata resistenza di coloro che stanno sotto di esse. Un giorno, senza dubbio, avranno una sgradita sorpresa. Quando la Lombardia inizierà sul serio a gridare "*Abbasso!*", sarà un momento difficile per i corpulenti sindaci calabresi.

(1) Probabilmente si trattava del quotidiano *La Tribuna*, fondato a Roma nel 1883, che chiuse le pubblicazioni definitivamente nel novembre 1946.

(2) Il focatico (o anche fuocatico, come riportato da Gissing), era un'imposta applicata su ciascun focolare, cioè su ciascuna abitazione di un gruppo familiare, o su ciascuna canna fumaria, se l'abitazione comprendeva più gruppi familiari.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



La nostra Catanzaro “anni addietro”: la facciata di Bellavista e Piazza Roma entrambe libere da macchine, a misura d'uomo. Il progresso le ha migliorate o peggiorate?